

Firenze, 31 maggio 2024

Presidente del Consiglio Regionale

Presidente della Commissione 3<sup>^</sup>

*e p.c.*

Presidente della Giunta Regionale

Consiglieri regionali

Segretario Generale Consiglio Regionale

Direttore Area di Assistenza istituzionale

Seduta del 31 maggio 2024

Proposta di legge n. 253 “Disposizioni in materia di attività di trasporto sanitario. Modifiche alla l.r. 83/2019”

*Proponente: Giunta regionale – Assessore Bezzini*

PARERE OBBLIGATORIO

ESITO VOTAZIONE	
<input checked="" type="checkbox"/> favorevole	<input type="checkbox"/> unanimità
<input type="checkbox"/> favorevole con raccomandazioni	<input checked="" type="checkbox"/> maggioranza
<input type="checkbox"/> favorevole con condizioni	
<input type="checkbox"/> contrario	
<input type="checkbox"/> non espresso	

Allegato: parere

d'ordine del Presidente  
Andrea Di Bernardo

Proposta di legge n. 253 “Disposizioni in materia di attività di trasporto sanitario. Modifiche alla l.r. 83/2019”

*Proponente: Giunta regionale – Assessore Bezzini*

## **IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

Seduta del 31 maggio 2024

### **VISTI**

- l’articolo 66 dello Statuto della Regione Toscana;
- la legge regionale n. 36 del 2000;
- il regolamento interno del Consiglio regionale;
- il regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

**PREMESSO** che con nota del 14 maggio 2024 è stata richiesta l’espressione del parere di questo CAL, ai sensi dell’articolo 68 comma 2 del regolamento interno del Consiglio regionale del 24 febbraio 2015 n. 27, in riferimento alla proposta di legge n. 253 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di attività di trasporto sanitario. Modifiche alla l.r. 83/2019”;

**VISTO** che la proposta di legge in esame si pone come obiettivo quello di modificare la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario) al fine di semplificare la tipologia delle attività di trasporto sanitario autorizzabili e modificare la normativa transitoria, in modo tale da consentire di avere un quadro chiaro delle attività svolte dai soggetti già autorizzati in base alla legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’attività di trasporto sanitario) o in base alla previgente legge regionale 11 agosto 1993, n. 60 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’esercizio del trasporto sanitario per infermi e feriti).

**VISTO** in particolare che l’articolo 1 interviene sull’articolo 2 “Autorizzazione all’attività di trasporto sanitario di soccorso”, riducendo da tre a due le tipologie di attività di trasporto sanitario autorizzabili, ovvero il trasporto sanitario di base e il trasporto sanitario di soccorso avanzato;

**VISTO** l’articolo 2, che sostituisce integralmente l’articolo 4 “Composizione minima degli equipaggi delle autoambulanze in funzione delle tipologie del servizio di trasporto sanitario di soccorso.”, coordinando il testo con l’articolo precedente e chiarendo che, qualora l’equipaggio delle autoambulanze impiegate nell’attività di trasporto sanitario avanzato, sia integrato con un ulteriore soccorritore di livello avanzato, l’autista può rivestire la qualifica di soccorritore di livello base;

**VISTO** l’art 3 che modifica l’articolo 9 della l.r. 83/2019 per le stesse esigenze di coordinamento formale;

**VISTO** l’articolo 4 che interviene sull’articolo 15 prevedendo che al momento dell’adeguamento ai nuovi requisiti di esercizio i soggetti già autorizzati all’attività di trasporto sanitario in base alle leggi previgenti alla l.r.83/2019, debbano dichiarare a quale tipologia di attività, tra quelle previste

dall'articolo 2, si riferisca l'adeguamento ed il Comune debba ridenominare le autorizzazioni pregresse secondo le nuove tipologie precisando che anche coloro che si sono adeguati ai nuovi requisiti prima dell'entrata in vigore di questa modifica legislativa, entro la data ultima fissata per l'adeguamento, devono integrare la dichiarazione di adeguamento, specificando a quale tipologia di attività si riferisca l'adeguamento;

**VISTO** che l'articolo 5 prevede che la Giunta regionale, entro trenta giorni, provveda ad apportare al D.P.G.R. 1 dicembre 2021, n. 46 "Regolamento di attuazione della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività del trasporto sanitario)" le modifiche necessarie a dare attuazione alla presente legge;

**VISTO** infine l'articolo 6, che contiene la clausola di neutralità finanziaria;

**RICHIAMATA** la votazione nella seduta del 31 maggio 2021 in sede di Consiglio delle autonomie locali il cui verbale è conservato agli atti dell'Ufficio e dato atto che il CAL si è espresso a maggioranza con parere favorevole sulla proposta di legge in oggetto;

### **DELIBERA**

di **esprimere a maggioranza parere favorevole** sulla proposta di legge n. 253 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di attività di trasporto sanitario. Modifiche alla l.r. 83/2019".